

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2014, n. 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015) (b.u. 31 dicembre 2014, n. 52, straord. n. 1)

Capo I

Disposizioni in materia tributaria

Sezione I

Disposizioni in materia di imposta immobiliare semplice

Art. 1

Istituzione dell'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Dal periodo d'imposta 2015 è istituita l'imposta immobiliare semplice (IMIS), ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello [Statuto speciale](#). L'IMIS è applicata obbligatoriamente nei comuni della provincia autonoma di Trento.
2. L'IMIS costituisce tributo proprio del comune soggetto attivo, anche in relazione alle disposizioni in materia di finanza locale.
3. L'istituzione dell'IMIS non comporta oneri a carico del bilancio statale. A tal fine la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 17, del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e dall'articolo 1, comma 521, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), in materia di tributi locali. Per i fabbricati compresi nelle categorie catastali D la quantificazione del gettito accantonato a valere sul bilancio della Provincia è fissata, fino all'anno 2018 compreso, nell'importo determinato per il periodo d'imposta 2014 quale riserva statale relativa all'imposta municipale propria.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 2

Presupposto e periodo d'imposta

1. L'IMIS è dovuta per il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo che costituiscono presupposto dell'imposta, ferme restando le esclusioni, esenzioni e riduzioni disciplinate da questa sezione. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing. In caso di assegnazione di fabbricati abitativi e relative pertinenze da parte di una cooperativa edilizia a proprietà divisa al socio, l'IMIS è dovuta dal socio dalla data del verbale di assegnazione.

2. L'imposta ha carattere annuale; il periodo d'imposta è determinato per anno solare in base agli elementi costitutivi deliberati dal comune o applicabili automaticamente in base agli articoli da 1 a 14 di questa legge. Ciascun anno solare costituisce autonoma obbligazione tributaria.

3. L'IMIS è dovuta per il periodo minimo di possesso di un mese solare. L'imposta è dovuta integralmente dal soggetto passivo che ha il possesso degli immobili per il maggior numero di giorni nel mese. Se cambia il soggetto passivo nel corso del mese, il giorno del cambiamento si computa in capo al nuovo possessore. Nel caso in cui vi sia comunque parità di giorni nel possesso, l'imposta per tale mese è dovuta dal nuovo possessore. Questi criteri di calcolo si applicano a tutti gli elementi che costituiscono presupposto per la determinazione dell'imposta dovuta; nel caso in cui vi sia assoluta parità di giorni tra i diversi presupposti, per l'intero mese si applica la fattispecie a maggiore imposizione.

4. Per ciascun mese di possesso rilevano gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi dell'imposta. L'imposta annuale si computa sommando il calcolo relativo a ogni mese.

Note al testo Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 15 della [l.p. 6 agosto 2019, n. 5](#).

Art. 3

Soggetto attivo

1. L'IMIS è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio è catastalmente censito l'immobile che costituisce presupposto del tributo.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, se un fabbricato destinato a esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente in base alle norme edilizie, ma è articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, possedute dallo stesso soggetto passivo e insistenti su comuni diversi, unico soggetto attivo è il comune sul quale insistono le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del contribuente, dove questi ha la residenza anagrafica. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto; l'obbligazione tributaria è unica e unitariamente calcolata per l'abitazione principale. Se nessuna delle unità immobiliari autonomamente accatastate possiede i requisiti dell'abitazione principale, l'imposta è dovuta distintamente per ciascuna unità immobiliare a favore del comune sul cui territorio essa insiste.

Art. 4

Soggetto passivo

1. L'IMIS è dovuta dalla persona fisica o giuridica che ha il possesso dell'immobile ai sensi dell'articolo 2, o, in caso di leasing, in base alla data di sottoscrizione del relativo contratto. Si prescinde dal risultato della visura in caso di diritto di abitazione costituito ai sensi dell'articolo 540 del [codice civile](#).

2. In caso di decesso del titolare dei diritti reali gli eredi subentrano nella soggezione passiva in base alle disposizioni del [codice civile](#). In caso di fusione, incorporazione o successione tra persone giuridiche il nuovo soggetto passivo risponde integralmente delle obbligazioni tributarie pregresse.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al

comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Questi soggetti, che assumono la qualifica di responsabile d'imposta, sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Se più persone sono titolari dello stesso diritto reale sul medesimo immobile, ogni contitolare è soggetto passivo autonomo per la propria obbligazione tributaria; a ogni contitolare si applicano solo gli elementi soggettivi e oggettivi riferiti alla sua posizione, compresi quelli relativi a esenzioni, riduzioni o agevolazioni d'imposta.

5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e per gli immobili condominiali e dei centri commerciali a proprietà indivisa, il versamento dell'IMIS è effettuato da chi amministra il bene. Questi, ai sensi della normativa statale in materia di imposta municipale propria, è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMIS dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 5

Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS, per fabbricato s'intende l'unica unità immobiliare iscritta o per la quale è obbligatoria l'iscrizione nel catasto edilizio urbano. E' considerato parte integrante del fabbricato il terreno che ne costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del [codice civile](#). Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se precedente, dalla data di accatastamento o da quella di utilizzo in via di fatto provato dalla presenza di utenze di servizi pubblici non finalizzate all'edificazione. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), se un fabbricato destinato a esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente in base alle norme edilizie ed è articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, tra loro funzionalmente connesse a costituire una sola unità minima abitativa, l'obbligazione tributaria è unica e unitaria per tutte le unità immobiliari interessate, e l'imposta è applicata per la fattispecie dell'abitazione principale, se ne ricorrono i presupposti. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto.

2. Si applicano le seguenti definizioni di fabbricato:

a) per abitazione principale s'intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze si applicano a un solo immobile. Se le residenze anagrafiche sono stabilite in immobili diversi situati nel territorio provinciale, per abitazione principale s'intende quella dove pongono la residenza i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare;

b) per fabbricato assimilato ad abitazione principale s'intende il fabbricato abitativo e le relative pertinenze che i comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d), possono considerare direttamente adibito ad abitazione principale. Sono comunque assimilati ad abitazione principale:

- 1) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
 - 2) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del [decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132](#) (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 novembre 2014, n. 162](#), l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della presente legge, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
 - 3) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
 - 4) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del [decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#) (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- c) per altro fabbricato abitativo s'intende il fabbricato nel quale il possessore non risiede anagraficamente e le relative pertinenze;
- d) per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità. Il vincolo di pertinenza sussiste in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dagli articoli 817 e 818 del [codice civile](#). Il contribuente può comunicare al comune quali fabbricati considera pertinenziali. In attesa della comunicazione, per inviare il modello precompilato previsto dall'articolo 9, comma 5, il comune utilizza le banche dati relative all'imposta immobiliare propria;
- e) per altro fabbricato s'intende il fabbricato censito al catasto in categorie non abitative e che non costituisce pertinenza di fabbricati di tipo abitativo, destinato a qualunque finalità o utilizzo;
- f) per fabbricato strumentale all'attività agricola s'intende il fabbricato censito a catasto nella categoria D/10, o per cui sussiste l'annotazione catastale di ruralità derivante dai requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dall'articolo 9, comma 3 bis, del [decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#) (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](#);
- f bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria s'intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le

attività indicate nell'articolo 30 della [legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5](#) (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.

3. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Ai soli fini dell'imposta il valore catastale, riportato anche sugli estratti catastali, è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

4. Per determinare la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto ma privi di rendita catastale, oppure non iscritti in catasto, si applica l'articolo 1, commi 336 e 337, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), in materia d'iscrizione al catasto e aggiornamento del classamento catastale. In attesa dell'attribuzione della rendita è dovuta l'IMIS per le aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

5. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D privi di rendita, in attesa dell'attribuzione della rendita catastale, anche ai sensi del comma 4, la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

6. Le aliquote e le detrazioni dell'IMIS sono così determinate:

- a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall'imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2 di 5,5 vani, con rendita catastale maggiorata del 30 per cento, come stabilito per ciascun comune nell'allegato A; l'importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può diminuire l'aliquota fino allo zero per cento, e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
- b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento;

c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali;

d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1 per cento. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 550 euro. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino allo 0,2 per cento o diminuirla fino allo zero per cento e aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;

d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0,2 per cento. Il comune, con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0 per cento.

Note al testo Articolo così modificato dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#), dall'art. 14 della [l.p. 29 dicembre 2016, n. 20](#) e dall'art. 4 della [l.p. 2 agosto 2017, n. 9](#).

Art. 6

Definizioni e calcolo dell'imposta per le aree edificabili

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale comunale. Per scopo edificatorio s'intende la possibilità, anche solo potenziale, di realizzare fabbricati o ampliamenti di fabbricati, destinati a qualsiasi uso, per i quali sussiste l'obbligo d'iscrizione o di modifica dell'iscrizione catastale. Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati. Non si considera area utilizzabile a scopo edificatorio il terreno che costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del [codice civile](#) anche di unità edilizia definibile o definita come altro fabbricato.

2. Ai fini di questa sezione un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 31 della [legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1](#) (legge urbanistica provinciale 2008), che ne qualifica la potenzialità edificatoria. La soggezione passiva all'IMIS cessa:

a) se un provvedimento definitivo attribuisce al terreno una destinazione urbanistica diversa da quelle definite come area edificabile dal comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della [legge urbanistica provinciale 2008](#); la cessazione della soggezione passiva ha efficacia retroattiva - sia ai fini della determinazione dei termini temporali per i rimborsi previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera g), che dei rimborsi ordinari previsti dall'articolo 10, comma 9 - dalla data dell'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, come previsto dalla normativa provinciale in materia di urbanistica; quando l'attribuzione al terreno di una destinazione urbanistica diversa da area edificabile consegue alla domanda del soggetto interessato l'esenzione retroagisce alla data di presentazione della domanda;

b) se è utilizzata completamente la volumetria prevista dagli strumenti urbanistici comunali per il terreno, indipendentemente dalla qualificazione di potenzialità edificatoria prevista dallo strumento stesso e se dal punto di vista urbanistico non sussiste alcuna possibilità edificatoria comunque prevista anche potenzialmente;

c) se viene realizzato il fabbricato, come definito dall'articolo 5, comma 1, salva la pertinenzialità del terreno ai sensi dell'articolo 817 del [codice civile](#).

3. Si considerano assimilati ad area edificabile, con imponibilità decorrente dalla data di validità dei provvedimenti - comunque denominati - che autorizzano l'intervento edilizio:

a) i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F/3 e F/4, in attesa dell'accatastamento definitivo;

b) i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettere c), d), e) e g), della [legge urbanistica provinciale 2008](#);

c) le aree comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunali, durante l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.

4. La base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino al verificarsi del presupposto d'imposta relativo al fabbricato stesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta, salvo quanto disposto dai commi 5 e 6, tenuto conto dei criteri e dei parametri stabiliti dall'articolo 5, comma 5, del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#). La superficie dell'area edificabile rilevante per la determinazione del valore è determinata:

a) in base alla consistenza catastale, espressa in metri quadrati, per le particelle fondiarie completamente edificabili;

b) in base alla superficie effettiva, espressa in metri quadrati, per le particelle fondiarie parzialmente edificabili;

c) in base alla superficie del sedime dell'unità immobiliare del fabbricato, espressa in metri quadrati, per le fattispecie assimilate previste dal comma 3.

5. In deroga a quanto stabilito dai commi 4 e 6, e comunque senza efficacia retroattiva, il valore dell'area edificabile è fissato nel valore dichiarato dal contribuente - come eventualmente accertato in via definitiva dall'Agenzia delle entrate - in sede di dichiarazione a fini fiscali relativa a tributi erariali comunque denominati, oppure in sede di dichiarazioni preliminari fiscalmente rilevanti finalizzate alla sottoscrizione di atti fra vivi o mortis causa. Questo valore si applica per tre periodi d'imposta successivi a quello iniziale; trascorsi questi periodi il contribuente può avvalersi della facoltà di presentare una nuova comunicazione, corredata da documenti probatori idonei a provare la modifica del valore.

6. Il comune, con modalità e procedure disciplinate con regolamento, per prevenire l'insorgenza del contenzioso deve determinare per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, anche tenendo in considerazione le dichiarazioni previste dal comma 5. Inoltre deve determinare parametri e criteri, riferibili comunque all'articolo 5, comma 5, del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#), per la valutazione delle singole posizioni in sede di accertamento o di accertamento con adesione. La determinazione dei valori e dei criteri previsti da questo comma costituisce limitazione del potere di accertamento del comune se l'imposta è stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato.

7. L'aliquota per le aree edificabili è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento.

Note al testo La lettera a) del comma 2 è stata così modificata dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#).

Art. 7

Esclusioni, esenzioni, riduzioni

1. Sono esenti dall'IMIS:

a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall'articolo 6, comma 3, lettera c);

a bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della [legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15](#) (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'articolo 6, comma 3, lettera c), della presente legge;

b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;

c) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#);

d) gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;

e) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#) e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#);

f) gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla [legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3](#) (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati. Ai fini dell'IMIS, per enti strumentali dei comuni, delle comunità di cui alla [legge provinciale n. 3 del 2006](#) e dei consorzi fra detti enti, si intendono i soggetti che soddisfino, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della [legge provinciale n. 3 del 2006](#).

3. La base imponibile dell'IMIS è ridotta nella misura del 50 per cento, senza possibilità di cumulo, per:

a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, e quelli privi dell'iscrizione ma notificati ai sensi dell'allora vigente legge 20 giugno 1909, n. 364 (Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti);

b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti del presente comma i comuni possono disciplinare con regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

b bis) i fabbricati classificati nella categoria catastale D/2 e quelli iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale, agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affittacamere, casa e appartamento per vacanze, bed and breakfast, esercizio rurale, case per ferie e albergo diffuso. La deduzione è applicata per il solo periodo d'imposta 2020 ed esclusivamente ai fabbricati per i quali coincidono il soggetto passivo e il gestore dell'attività in essi esercitata; a tal fine il soggetto passivo presenta entro il termine di prescrizione del 30 settembre 2020 una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati, l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questa lettera e l'indicazione dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

Note al testo Articolo così modificato dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#) e dall'art. 1 della [l.p. 6 agosto 2020, n. 6](#).

Art. 8

Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa, qualificata come abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o

abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;

b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;

c) considerare esenti gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal [decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#) (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

e) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati indicati nelle lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ivi prevista;

e bis) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nonché a campeggi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

e ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

e quater) per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune;

e quinquies) per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della [legge provinciale sulla finanza locale 1993](#);

e sexies) a partire dal periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte fino allo 0 per cento, per i fabbricati costruiti, posseduti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché rimangono invenduti e in ogni caso non sono locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dall'impresa;

f) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, e differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari individuate e disciplinate nel regolamento;

g) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, fermo restando che il rimborso non può essere stabilito per un importo superiore all'imposta versata in ciascuno dei tre anni precedenti se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo;

g bis) prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;

g ter) stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso in cui dalla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della [legge provinciale per il governo del territorio 2015](#), non derivi la modifica della destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;

h) disciplinare gli ambiti demandati da questa legge alla potestà regolamentare del comune.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dalla [legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36](#) (legge provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

4. Il termine stabilito dal comma 3 non si applica alle deliberazioni relative alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 6, comma 6. La determinazione è deliberata dal comune con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.

5. La giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMIS, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo. Il responsabile viene individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a una società in house il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima.

Note al testo Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 3 [della l.p. 3 giugno 2015, n. 9](#), dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#), dall'art. 14 della [l.p. 29 dicembre 2016, n. 20](#), dall'art. 3 della [l.p. 23 dicembre 2019, n. 13](#), dall'art. 21 della [l.p. 13 maggio 2020, n. 3](#) e dall'art. 1 della [l.p. 6 agosto 2020, n. 6](#).

Art. 9

Riscossione ordinaria e coattiva

1. L'IMIS è versata in autoliquidazione dal soggetto passivo in due rate, che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun periodo d'imposta. I comuni possono deliberare l'eliminazione dell'obbligo di versamento della rata che scade il 16 giugno, anche per singoli periodi d'imposta. Il soggetto passivo può assolvere l'imposta complessivamente dovuta per ogni periodo d'imposta in più versamenti, anche mensili, comunque effettuati entro le scadenze previste da questo comma.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per il debito d'imposta degli altri, oppure dal titolare di un diritto reale non soggetto a imposta per il tributo dovuto dal titolare di un diritto reale soggetto all'imposta. Il contribuente che effettua il versamento deve presentare una comunicazione al comune relativa agli immobili oggetto del versamento e ai contribuenti sostituiti nel versamento.
3. In caso di decesso del soggetto passivo i termini previsti dal comma 1 sono posticipati di dodici mesi, sia per il versamento del saldo dovuto dal deceduto, sia per i versamenti dovuti dagli eredi.
4. Il versamento è effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#) (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni); con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Agenzia delle entrate e comuni in relazione agli adempimenti correlati a tale procedimento. I codici tributo dell'IMIS sono stabiliti dall'Agenzia delle entrate, sentiti la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali. Fermo restando che queste modalità di versamento sono sempre utilizzabili dal soggetto passivo, i comuni possono stabilire modalità integrative o alternative, anche utilizzando strumenti elettronici e informatici interbancari e postali, comunque denominati, che garantiscano la sicurezza e la certezza temporale del versamento.
5. Per semplificare il versamento i comuni, almeno quindici giorni prima del termine di scadenza, inviano ai soggetti passivi un modello precompilato con gli immobili soggetti a imposta e il calcolo dell'importo teoricamente dovuto, in base ai dati in loro possesso. Il soggetto passivo verifica la corrispondenza dei dati immobiliari inviati rispetto alla sua situazione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcola l'imposta. Se il contribuente versa l'imposta in base ai dati inviati dal comune, in sede di accertamento dell'eventuale maggiore imposta non sono dovute le sanzioni correlate al versamento, salvo il caso di errore nei dati inviati imputabile a elementi non conoscibili dal comune per variazioni intervenute tra l'invio e la data del versamento o per omissioni del contribuente relative agli adempimenti finalizzati alla determinazione del numero, dei dati e delle caratteristiche degli immobili. Nella documentazione inviata dal comune è illustrato quanto disposto da questo comma. In caso di omesso invio del modello precompilato, oppure di invio a un destinatario diverso dal soggetto passivo, per i trenta giorni successivi alle scadenze previste dal comma 1 non si applicano le sanzioni e gli interessi relativi al tardivo versamento. Entro il 31 dicembre 2016, in base ai risultati emersi dall'attuazione di questo comma, la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio delle autonomie locali, può stabilire modalità di elaborazione del modello precompilato più vincolanti per il comune, a cui non consegue l'applicazione di interessi o sanzioni, in base a quanto previsto da questo comma.
6. I comuni mettono a disposizione dei soggetti passivi strumenti elettronici accessibili e utilizzabili on line per il calcolo automatico dell'imposta dovuta, che prevedono anche la possibilità di stampare i documenti relativi al pagamento dell'imposta.
7. Non sono dovuti versamenti dell'IMIS per un importo annuale riferito a ciascun soggetto passivo inferiore a 15 euro. Con regolamento i comuni possono aumentare questo limite.

8. Per svolgere le attività previste da quest'articolo i comuni possono sottoscrivere convenzioni con soggetti esterni, pubblici o privati, anche relativamente a singole fasi del procedimento di riscossione ordinaria, ai sensi dell'articolo 52 del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#).

9. Per la riscossione coattiva dell'IMIS i comuni utilizzano gli istituti giuridici, gli strumenti e le modalità gestionali e organizzative previste dalla normativa statale. Si applicano i decreti previsti dall'articolo 10 della [legge 11 marzo 2014, n. 23](#) (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita).

Note al testo Con riguardo al comma 5 vedi, però, l'art. 18, comma 8 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#).

Art. 10

Accertamento e rimborsi

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è dovuto il versamento il comune accerta la correttezza dei versamenti. Entro lo stesso termine notifica i provvedimenti di accertamento e irrogazione delle sanzioni.

2. Non possono essere emessi avvisi di accertamento d'importo inferiore a 15 euro.

3. Prima di emettere l'avviso di accertamento il comune, in forma scritta e motivata, può chiedere al contribuente di fornire documenti, dati o risposte su specifici elementi relativi alla sua posizione. Il regolamento comunale disciplina questa fase istruttoria. In caso di omessa o insufficiente risposta da parte del contribuente si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 3, del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#).

4. L'attività di accertamento può essere affidata a soggetti esterni al comune, anche per singole fasi, ai sensi dell'articolo 52 del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#).

5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'IMIS si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#) (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Il comune può prevedere la riduzione della sanzione, fino al 50 per cento, in caso di adesione all'accertamento con versamento delle somme complessivamente dovute a titolo d'imposta, sanzioni e interessi entro il termine per la presentazione del ricorso in sede giurisdizionale. Salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, non è applicabile alcuna sanzione collegata ad obblighi dichiarativi del soggetto passivo.

6. Alle somme dovute a seguito di accertamento si applicano gli interessi nella misura legale.

7. Si applica l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Il comune, ai sensi dell'articolo 50 della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), può disciplinare l'applicazione di quest'istituto in senso più favorevole al contribuente.

8. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso e le modalità di applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai decreti legislativi [n. 471](#) e [n. 472 del 1997](#) e dal [decreto legislativo 18](#)

[dicembre 1997, n. 473](#) (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per le fattispecie dell'IMIS che ne consentono l'utilizzo il comune può prevedere l'applicazione dell'accertamento con adesione, ai sensi del [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#) (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), disciplinandone le fasi con regolamento.

9. Entro cinque anni dal versamento il soggetto passivo, con domanda motivata e documentata, può chiedere al comune il rimborso della maggiore imposta versata. Sulla domanda il comune si esprime entro centoventi giorni, salva interruzione per richiesta di elementi o documenti integrativi.

9 bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata se per dieci anni il terreno non è espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla normativa in materia di espropriazione o, comunque, se decorsi dieci anni il terreno risulta ancora posseduto da un soggetto passivo di cui all'articolo 4. Il rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta computati secondo quanto previsto dal comma 9 ter 1. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente. Questo comma si applica quando l'IMIS è stata versata per almeno dieci anni in relazione all'area destinata alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici. Questo comma non si applica alle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici se sono assoggettate all'obbligo di formazione di un piano attuativo e il piano regolatore generale o il piano attuativo prevedono che le opere siano realizzate dal soggetto passivo di cui all'articolo 4 o da soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 7, comma 2.

9 ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), per la sola fattispecie delle aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici disciplinata dal comma 9 bis il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata in caso di intervenuta inedificabilità delle aree medesime ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a). Il rimborso è dovuto per un massimo di dieci anni ed è alternativo alla previsione del comma 9 bis. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente.

9 ter 1. Il termine iniziale per il calcolo del rimborso previsto dai commi 9 bis e 9 ter decorre dall'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 37 della [legge provinciale per il governo del territorio 2015](#), che prevede la destinazione dell'area ad attrezzature e servizi pubblici.

9 quater. Per il solo periodo d'imposta 2016 l'eventuale accoglimento da parte del catasto di richieste di modifica dell'iscrizione catastale dalla categoria D1 alla categoria C3 presentate entro il 31 dicembre 2016 comporta l'applicazione della nuova rendita all'intero periodo d'imposta. Nel caso in cui il soggetto passivo abbia effettuato uno o più versamenti utilizzando per il calcolo la rendita catastale in vigore prima della notifica della nuova, conseguente alla modifica dell'iscrizione catastale del fabbricato, l'eventuale maggior imposta versata è rimborsata secondo le modalità ordinarie di questo articolo. Nel caso in cui la nuova rendita risulti superiore alla precedente, il comune recupera con le ordinarie procedure di accertamento la maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni.

10. Il comune che in fase di gestione dell'IMIS riscontra elementi che possono far presumere un versamento eccedente al dovuto ne informa il contribuente, per consentirgli l'eventuale presentazione di una domanda di rimborso.

11. Non si effettuano rimborsi d'importo inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 7.

Note al testo Articolo così modificato dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#), dall'art. 14 della [l.p. 29 dicembre 2016, n. 20](#) e dall'art. 4 della [l.p. 2 agosto 2017, n. 9](#) (per una disposizione transitoria sull'applicabilità di queste ultime modificazioni vedi il comma 6 dello stesso art. 4).

Art. 11

Adempimenti dei soggetti passivi

1. Salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 3, il contribuente non è soggetto ad alcun obbligo dichiarativo ai fini dell'applicazione dell'IMIS. Per applicare l'IMIS si utilizzano le banche dati comunque formate e conservate per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta municipale propria e del tributo sui servizi indivisibili.

2. I comuni possono subordinare l'applicazione di specifiche esenzioni, esclusioni o agevolazioni introdotte autonomamente con regolamento alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una comunicazione relativa a elementi oggettivi o soggettivi non conosciuti né conoscibili dal comune. Il regolamento disciplina le modalità e i termini temporali per la presentazione di questa comunicazione e di quella prevista dall'articolo 9, comma 2, nonché la decorrenza degli effetti della comunicazione, anche ai fini della decadenza.

3. Alle infrazioni collegate alle comunicazioni e dichiarazioni previste dal comma 2 di questo articolo, dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 9, comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14 del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#).

4. Il soggetto passivo può comunicare al comune elementi, fatti o dati rilevanti per l'applicazione dell'IMIS, anche in relazione all'invio del modello precompilato previsto dall'articolo 9, comma 5.

Art. 12

Disposizioni statali disapplicate e disposizioni applicabili

1. A partire dal periodo d'imposta 2015, nei comuni della provincia non si applicano:

a) gli articoli 8 e 9 del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale); l'articolo 13 del [decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#); l'articolo 1, commi da 639 a 731, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), in materia di imposta municipale propria, relativi all'imposta municipale propria;

b) l'articolo 1, commi da 639 a 731, della [legge n. 147 del 2013](#), in materia di imposta unica comunale relativamente alla componente del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

2. A seguito dell'entrata in vigore di questa legge non si applicano ai comuni della provincia i tributi locali di natura immobiliare eventualmente istituiti in sostituzione di quelli previsti dal comma 1.

3. All'IMIS si applicano, salvo che non sia diversamente disposto da questa sezione:

a) la [legge 27 luglio 2000, n. 212](#) (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

- b) l'articolo 1, commi da 161 a 171, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in materia di tributi locali;
 - c) l'articolo 1, commi da 722 a 727, della [legge n. 147 del 2013](#), in materia di riversamento e rimborso d'imposta;
 - d) le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva dei provvedimenti deliberativi e regolamentari in materia di tributi locali.
4. Il contenzioso relativo all'IMIS è disciplinato dalla normativa statale.
5. I rinvii a disposizioni statali contenuti negli articoli 1, 5, commi 4 e 5, 6, commi 4 e 6, e nell'articolo 7 s'intendono effettuati al testo vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 13

Disposizioni di raccordo in materia di finanza locale

1. Nell'ambito del fondo perequativo previsto dall'articolo 6 della [legge provinciale sulla finanza locale 1993](#), è istituito un fondo di solidarietà comunale per perequare gli squilibri tra comuni riguardanti la capacità di autofinanziamento e, in particolare, la capacità fiscale relativa all'IMIS.
2. Il fondo è alimentato con una quota dell'IMIS e con altre risorse definite nell'ambito dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello [Statuto speciale](#).
3. Con intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali sono definite a partire dall'anno 2015 la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei comuni della quota indicata nel comma 2, l'allocazione, i criteri e le modalità di riparto del fondo.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Note al testo Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#).

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie sull'IMIS

1. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi indicati nell'articolo 12, comma 1.
2. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del comune, anche in relazione alle norme provinciali in materia di finanza locale.
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare periodicamente i valori indicati nell'allegato A, determinando di concerto con il Consiglio delle autonomie locali la frequenza temporale dell'aggiornamento stesso.

4. Per il solo periodo d'imposta 2015 le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35 per cento;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895 per cento;
- c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9: 0,79 per cento;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1 per cento;
- e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895 per cento.

5. Per il solo periodo d'imposta 2015 l'aliquota prevista dall'articolo 6, comma 7, è fissata nella misura dello 0,895 per cento, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 6, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione dell'aliquota.

6. Per i soli periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.500 euro.

6 bis. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:

a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;

b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;

b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;

b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;

b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;

b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018, 2019 e 2020, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;

b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento.

6 ter. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, sono esenti gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#). L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle cooperative sociali che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie. L'importo corrispondente all'esenzione, espresso come equivalente sovvenzione, è concesso ai sensi e nei limiti del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione](#) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e compete solo in base alla presentazione di specifica comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal predetto regolamento. La comunicazione può essere presentata prima delle scadenze di versamento dell'imposta di cui all'articolo 9, comma 1, anche a seguito dell'invio del modello precompilato di cui all'articolo 9, comma 5. L'eventuale presentazione della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2016, costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 9. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 la comunicazione dev'essere presentata entro il termine di prescrizione del 31 dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce effetto, in base ai propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce. L'esenzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

6 quater. Per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#) (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento delle attività previste dal predetto articolo 1.

6 quinquies. Ai sensi del comma 2 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione dei gravi danni subiti dal comune di Dimaro Folgarida in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018, per il solo periodo d'imposta 2019, il Comune di Dimaro Folgarida può disporre, con deliberazione da adottare entro il 31 agosto 2019, l'esenzione per gli immobili compresi nelle zone rossa o gialla come individuate dalle ordinanze del Presidente della Provincia concernenti "Ridefinizione dei vincoli relativi alle aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale".

7. *omissis*

Note al testo Articolo così modificato dall'art. 18 della [l.p. 30 dicembre 2015, n. 21](#), dall'art. 14 della [l.p. 29 dicembre 2016, n. 20](#), dall'art. 4 della [l.p. 2 agosto 2017, n. 9](#), dall'art. 5 della [l.p. 29 dicembre 2017, n. 18](#), dall'art. 2 della [l.p. 3 agosto 2018, n. 15](#), dall'art. 15 della [l.p. 6 agosto 2019, n. 5](#) e dall'art. 3 della [l.p. 23 dicembre 2019, n. 13](#).

Attuazione Per l'aggiornamento dei valori indicati nell'allegato A, ai sensi del comma 3, vedi le deliberazioni della giunta provinciale 9 marzo 2015, n. 358, 30 dicembre 2015, n. 2466, 29 luglio 2016, n. 1275, 26 gennaio 2018, n. 72, 15 febbraio 2019, n. 183 e 14 febbraio 2020, n. 201 (non pubblicate).